

**COMUNE DI  
CASCINA  
Provincia di Pisa**



**ORDINANZA SINDACALE N. 57 DEL 14/12/2012**

**Oggetto:** DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI AI PICCIONI ED ALTRI VOLATILI ED INDICAZIONE DI MISURE IDONEE AL CONTENIMENTO DEGLI STESSI IN AMBITO URBANO.

## IL SINDACO

### **Preso atto che:**

- le attività di controllo espletate dai competenti uffici comunali, nonché le segnalazioni dei cittadini, hanno evidenziato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario a causa della presenza di piccioni e altri volatili in ambito urbano;
- l'eccessivo numero di piccioni presente determina, infatti, in diverse zone del territorio ed in particolar modo nei centri urbani, disagi connessi sia all'accumulo del guano prodotto, sia all'aumento del rischio potenziale di contrarre zoonosi veicolate da volatili;

**Rilevato** che tale eccessiva presenza, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni e agli altri volatili per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;

**Considerato** che si è reso necessario provvedere ad una intensificazione delle operazioni di pulizia nelle aree e nei siti più frequentati e imbrattati dai volatili, in particolare, in corrispondenza dei centri abitati;

**Evidenziata** quindi la necessità di attivare misure cautelari finalizzate al contenimento della popolazione di piccioni in ambito urbano;

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**Visto** il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e ss. mm. ii.;

**Visto** l'art. 117 del D.Lgs 112/1998, Titolo IV "servizi alla persona e alla comunità" - Capo I - Tutela della salute;

**Vista** la Legge 23/12/1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**Vista** la Legge R.T. 25/02/2000, n.16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica"; modificata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n° 58, ai sensi del quale il Sindaco adotta gli interventi suggeriti dai Servizi della USL;

**Vista** la Deliberazione della G.R.T. n° 390 del 18.05.2009 "Misure urgenti per il contenimento degli ungulati e del piccione di città" con cui si impegnano le Province a adottare adeguati piani del controllo del piccione di città ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 3/1994;

**Vista** la nota del Settore ISPAN-MS Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Alimenti e Nutrizione e Medicina dello Sport dell'AZIENDA USL 5 di Pisa, pervenuta tramite PEC in data 11.12.2012 prot. 35270, con la quale viene confermata la necessità di adottare provvedimenti in merito al controllo della popolazione aviaria in ambito urbano, esprimendo parere favorevole nei confronti della proposta della presente Ordinanza;

**Visto** l'art. 45 del Regolamento Edilizio Unificato, "Interventi per la riduzione dei siti nidificatori dei volatili" approvato con Delibera C.C. n.53 del 26.09.2012 ed in vigore dal 01.11.2012;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

### **ORDINA**

1. a chiunque, nei centri urbani del territorio comunale, il divieto di fornire alimenti ai piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari;
2. ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni e/o altri volatili, di mantenere perfettamente pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;

### **INVITA**

i proprietari di edifici situati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei volatili, a provvedere a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Edilizio Unificato suddetto:

1. a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni e gli altri volatili, vista l'attitudine degli stessi a occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
2. a installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.), onde impedirne lo stazionamento.

### **AVVERTE**

- Che saranno eseguiti controlli da parte del Servizio Polizia Municipale, nonché dagli altri ufficiali e agenti della Forza Pubblica, per la verifica del rispetto della presente Ordinanza;
- che gli inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti ovvero che le infrazioni, sempre che non costituiscano reato previsto dal Codice Penale o da norme speciali e violazione amministrativa prevista da specifiche disposizioni di Legge e/o regolamento in materia, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi di quanto stabilito dalla Del. C.C. n. 15 del 18.02.2003 e dalla L. n. 3/2003;
- che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n° 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 e successive modifiche e integrazioni (L.205/2000), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla

pubblicazione e notificazione, o in alternativa, entro 120 giorni dal medesimo termine, presentare ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato;

- che il personale comunale del Servizio Ambiente ed il personale dell'AZIENDA USL 5 - Zona Pisana, Settore ISPAN-MS Igiene e Sanità Pubblica – Igiene Alimenti e Nutrizione e Medicina dello Sport, sono a disposizione per ogni chiarimento in merito alla presente Ordinanza;

### **DISPONE**

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Cascina nonché l'affissione di manifesti nelle pubbliche vie;
2. che la presente Ordinanza venga trasmessa:
  - All'AZIENDA USL 5 - Zona Pisana – Settore ISPAN-MS Igiene e Sanità Pubblica – Igiene Alimenti e Nutrizione e Medicina dello Sport;
  - Al Servizio Polizia Municipale.

**IL SINDACO  
ALESSIO ANTONELLI**